



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CPU J59J16000760006

Seminario

***La nuova disciplina della conferenza di servizi.
Approfondimento sugli aspetti operativi***

**Il rappresentante unico. La conferenza in materia di
AUA. Il coordinamento con le discipline di settore**

a cura di Riccardo Roccasalva

Potenza, 15 marzo 2018

Sala "Gregorio Inguscio", Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro n. 9

La riforma Madia: le principali novità

Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

- ✓ art. 2: delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di **conferenza di servizi**
- ✓ art. 3: nuova disciplina del **silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche** (inserimento nella legge 241/1990 dell’art. 17-bis)
- ✓ art. 5: SCIA, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva. Delega al Governo per la **precisa individuazione dei procedimenti** oggetto dei regimi di cui sopra
- ✓ art. 6: **modifiche alla legge 241/1990** (istruttoria della SCIA, durata della sospensione e termine per l’annullamento)

Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche

- L'articolo 17-bis **estende l'istituto del silenzio-assenso ai rapporti tra pubbliche amministrazioni** e gestori di beni o servizi pubblici, disponendo che gli "atti di assenso, concerto o nulla osta comunque denominati" devono intendersi **implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni dal ricevimento**, da parte dell'Amministrazione procedente, **dello schema del provvedimento**, corredato della relativa documentazione, "senza che sia comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta" dell'amministrazione co-decedente
- Il termine può essere **interrotto una sola volta** qualora vi siano **esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e formulate in modo puntuale**.

Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche

- In tal caso l'assenso è reso nei trenta giorni successivi. Scaduto inutilmente anche tale termine, **l'assenso si intende comunque acquisito**
- **Differenza con l'art. 20 legge 241/1990**: si tratta di un **silenzio-assenso endoprocedimentale**, perché ha valenza all'interno di un procedimento. Quello previsto dall'art. 20 nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati è invece qualificabile come **silenzio provvedimento**. L'art. 17-bis si applica inoltre anche ai casi in cui l'acquisizione di atti di assenso si rivolge alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (**il termine** in questi casi sale a **90 giorni**)

Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016

- *ambito di applicazione*: si applica a tutti i casi in cui il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione che richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra amministrazione. Si applica anche alle Autorità indipendenti, agli organi politici e al gestore di servizi pubblici
- *fondamento della norma*: principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.)  il silenzio assenso tra enti vale anche nei confronti di Regioni ed enti locali
- *differenza con gli articoli 16 e 17 legge 241/1990*: tali pareri fanno riferimento ad atti da acquisire nella fase istruttoria, mentre l'articolo 17-bis fa riferimento ad atti da acquisire nella fase decisoria (invio dello schema di provvedimento)

L'autotutela amministrativa

Le principali novità

Riordino dell'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'amministrazione, intervenendo sugli [articoli 19, 21, 21-quater e nonies della legge 241](#), con l'obiettivo di rendere più puntuale l'applicazione dell'istituto, favorendo la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche:

- [annullamento d'ufficio](#). Viene limitato a 18 mesi il termine entro cui la PA può effettuare l'annullamento d'ufficio, sia in caso di rilascio di un titolo autorizzatorio (art. 21-nonies) sia, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 19 comma 4, in caso di SCIA

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- il successivo [comma 4 dell'art. 19](#) era già stato modificato dall'art. 6 comma 1 della legge 124/2015 (legge Madia). «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»

Solo se sussistono ragioni di interesse pubblico [e non oltre il termine di 18 mesi](#), l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il termine di 18 mesi decorre dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (art. 2 c. 4 D.Lgs. 222/2016)



L'autotutela amministrativa

Le principali novità

- **Sospensione d'ufficio.** Attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 21-quater si prevede che “La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento”  anche in questo caso il termine è di 18 mesi

La conferenza contestuale (o simultanea): modalità di svolgimento

Il rappresentante unico

- Ciascun ente è rappresentato da un **unico soggetto abilitato** ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza
- Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Le altre amministrazioni statali possono comunque intervenire in funzione di supporto

La conferenza contestuale (o simultanea): modalità di svolgimento

- Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale, nonché l'eventuale partecipazione dei suddetti enti ai lavori della conferenza occorre adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti.
- perciò, in funzione dei vari livelli di governo, occorre inviare comunicazioni e documenti a Prefetto, Presidenza del Consiglio – Dip.to del coordinamento amministrativo, Regione ed Enti locali + altri enti

La conferenza contestuale – la fase decisoria

- ✓ La **determinazione motivata di conclusione positiva** della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati
- ✓ In caso di **approvazione unanime**, la determinazione è **immediatamente efficace**. In caso di approvazione sulla base delle **posizioni prevalenti**, l'**efficacia** della determinazione è **sospesa** se sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (10 giorni dalla sua comunicazione) utile alla presentazione dell'opposizione

Il coordinamento con le discipline speciali

- **modifiche alla disciplina del SUAP**: la conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici, mentre prima l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni, e negli altri casi l'indizione era facoltativa
- **modifiche al D.P.R. 59/2013** – AUA: la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice facoltà. È inoltre abrogata la norma che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso
- **modifiche al Codice dell'Ambiente**: le nuove norme introducono disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina della conferenza in caso di VIA regionale
- **modifiche al D.Lgs. 42/2004**: quando in conferenza occorre acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, la comunicazione di indizione va fatta sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla precedente), sia al Soprintendente

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

Il coordinamento con le discipline speciali

- ✓ **clausola generale di coordinamento – art. 8:** i rinvii agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, ovunque ricorrano nella normativa vigente, si intendono riferiti alla nuova disciplina della conferenza di servizi introdotta dal D.Lgs. 127/2016
- ✓ *modifiche al D.P.R. 380/2001 testo unico dell'edilizia - art. 2*
 - a) **modifica all'art. 5 comma 3 alinea (SUE): nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire la conferenza di servizi è sempre indetta**, quando è necessario acquisire più atti di assenso per la realizzazione dell'intervento edilizio

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- b) **modifica all'art. 5 comma 3 lett. g):** «Il SUE acquisisce gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati, ~~fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice~~». Si allinea così la disciplina urbanistica alla nuova disciplina generale in base alla quale nella conferenza di servizi nessun interesse, compreso quello posto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, può, di per sé, bloccare la conclusione del procedimento

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- b) **modifica all'art. 20 comma 3**: viene aggiunto il seguente periodo: «Qualora sia necessario acquisire **ulteriori atti di assenso**, comunque denominati, **resi da amministrazioni diverse**, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990»
- c) **il comma 5-bis dell'art. 20 è abrogato**: «Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi»

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- d) **il comma 9 dell'art. 20 è abrogato:** «In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti»

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- ✓ *modifiche al D.L. 112/2008 – art. 3*: soppressione del secondo periodo dell'art. 38 comma 3 lett. f) «In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241». Viene così **abrogata la previsione della facoltatività dell'indizione della conferenza**
- ✓ *modifiche al D.P.R. 160/2010 – art. 3* : **la conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici**, mentre prima l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni, e negli altri casi l'indizione era facoltativa

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- ✓ **l'art. 7 del D.P.R. 160/2010** prevede:
 - a) **il SUAP entro 30 giorni** dal ricevimento dell'istanza può richiedere all'interessato la documentazione integrativa (fase istruttoria)
 - b) **nei successivi 30 giorni** l'ufficio adotta il provvedimento conclusivo (fase decisoria)
 - c) se è necessario acquisire intese o atti di assenso comunque denominati da parte di diversi enti, il responsabile del SUAP **indice** una conferenza di servizi come disciplinata dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 (**art. 7 comma 3**)

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- d) scaduto il termine previsto dal D.P.R., pari a **60 giorni** (30 per la richiesta di documentazione integrativa + 30 per l'istruttoria), l'ente procedente conclude in ogni caso il procedimento **prescindendo dai pareri non rilasciati**
- ✓ pertanto nella *lex specialis* del SUAP **la conferenza di servizi si attiva obbligatoriamente solo nel caso di cui all'art. 7 c. 3**: terminata la fase istruttoria che può durare fino a 30 giorni, occorre acquisire atti di assenso da parte di diversi enti pubblici, così come del resto prevede, in via generale, l'art. 14 comma 2 della legge 241/1990

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 59/2013 (AUA)

- ✓ *modifiche al D.P.R. 59/2013 (AUA) – art. 4: la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice facoltà.* Il testo previgente dell'art. 4 comma 4 prevedeva una conferenza di servizi facoltativa nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso fossero inferiori a 90 giorni
- ✓ È inoltre abrogata la norma che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

La conferenza per la VIA regionale

- ✓ *integrazioni al D.Lgs. 152/2006* – **art. 1 comma 4**: coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale
- ✓ tutti gli atti di assenso sono acquisiti nell'ambito di un'unica **conferenza di servizi** che ha **carattere decisorio** e che si svolge in **modalità simultanea**
- ✓ la conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA **non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale** (art. 23 comma 4 Codice Ambiente)

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

- ✓ **termine** per la conclusione della conferenza: coincide con quello di conclusione del procedimento di VIA, e cioè **150 giorni, prolungabili di ulteriori 60** giorni nel caso di accertamenti e indagini di particolare complessità (art. 26 Codice Ambiente)
- ✓ **non si applica** la nuova disciplina della conferenza di servizi ai progetti sottoposti a **VIA statale**
- ✓ **modifiche al D.Lgs. 152/2006 – art. 5**: sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'indizione facoltativa della conferenza di servizi, e sono modificate le disposizioni di rinvio alla vecchia formulazione degli articoli 14 e seguenti

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 42/2004 (Codice del paesaggio)

- ✓ integrazioni al D.Lgs. 42/2004 – art. 6: quando in conferenza occorre acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, la comunicazione di indizione va fatta sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla precedente), sia al Soprintendente

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

La conferenza per la VIA regionale

- coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale
- tutti gli atti di assenso sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea
- la conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale (art. 23 comma 4 Codice Ambiente)
- termine per la conclusione della conferenza: coincide con quello di conclusione del procedimento di VIA e cioè 150 giorni, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti e indagini di particolare complessità

IL PROCEDIMENTO AUA


PROCEDURA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di AUA deve essere presentata dal **RICHIEDENTE** dell'impianto/attività al SUAP del Comune competente per via telematica secondo le modalità previste dall'art.5 dell'All. tecnico al D.P.R. 160/2010.

Soggetto che all'interno dell'Azienda ha piena potestà decisionale su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale (*Legale rappresentante, Direttore di stabilimento, etc*).

- Il modello unico AUA con i relativi allegati che lo compongono devono essere in formato PDF/A e trasmessi digitalmente («pdf.p7m») **allegando ove necessario la procura speciale.**
- Sono validi anche altri formati di firma digitale legalmente riconosciuti.
- I file che compongono la pratica devono essere ricompresi in un unico file compresso, formato "ZIP".



PROCEDURA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, i SUAP devono garantire sul proprio sito istituzionale le informazioni necessarie in merito alle MODALITÀ OPERATIVE E ALLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE PRATICHE:

- ❑ MODALITA' IN INVIO
- ❑ ALLEGATI E MODULISTICA
- ❑ MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, il SUAP, mette a disposizione del gestore tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura dell'AUA

PROCEDURA

RICEVUTA LA DOMANDA il SUAP procede alla **VERIFICA FORMALE** per dichiarare procedibile l'istanza.

- Il D.P.R. 59/2013 prevede che la verifica formale sia fatta, nell'arco di 30 giorni, dal SUAP in accordo con l'Autorità competente (ART. 4, co.1)

COME SEMPLIFICARE LA PRIMA FASE DI GESTIONE DELLA PRATICA?

Diverse Province hanno emanato circolari esplicative comprendenti una *lista di controlli* da effettuare direttamente dai SUAP, fatta salva ogni necessità di confronto diretto in caso di criticità.

PROCEDURA

VERIFICA FORMALE IN MERITO ALLA CORRETTA MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'ISTANZA

- i file siano in formato PDF/A e firmati digitalmente
- la documentazione tecnica sia firmata digitalmente dal tecnico abilitato (la carta firma rilasciata dall'Ordine o Collegio professionale sostituisce anche il timbro). In alternativa, supporto cartaceo scansionato con timbro e firma + documento di riconoscimento del tecnico;
- sia presente la documentazione richiesta relativa ai singoli procedimenti sostituiti dall'AUA,
- i modelli e gli allegati siano debitamente compilati e leggibili
- sia comprovata la legittimità a richiedere e a presentare l'istanza
- sia presente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal richiedente
- sia presente l'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria a favore dei singoli Enti competenti

PROCEDURA

VERIFICA FORMALE IN MERITO ALLA CORRETTA MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'ISTANZA

- accertare l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo in forma virtuale ovvero secondo le modalità previste dall'art. 3 del DM 1° novembre 2011.

«1. L'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonché la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP.

2. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali».

PROCEDURA

VERIFICA FORMALE IN MERITO ALLA CORRETTA MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'ISTANZA

- Dichiarazione di non assoggettamento a disposizioni in materia di AIA

INFORMATIVA ANTIMAFIA

- in tutti i casi in cui l'AUA sostituisca un titolo abilitativo all'immediato esercizio dell'attività, il SUAP deve chiedere il rilascio dell'**informativa antimafia** contestualmente alla trasmissione della pratica all'A.C.
- quando invece l'AUA non consente l'immediato esercizio dell'attività, l'**informativa antimafia** andrà richiesta dal SUAP in una fase successiva, quando cioè l'interessato, conclusi i lavori, sarà pronto per l'esercizio dell'attività.

IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

IMPROCEDIBILITÀ

- Presenza di una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge. Nella fattispecie, è improcedibile la domanda di AUA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006, e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

IRRICEVIBILITÀ

- Domanda incompleta dal punto di vista formale, essa si intende irricevibile. (Es. completa illeggibilità di un documento, mancanza dell'istanza ovvero degli allegati obbligatori, messaggio proveniente da posta elettronica non certificata, assenza di firma digitale, documenti allegati non salvati nei formati ammessi, mancata utilizzazione della modulistica in uso, invio di modulistica priva di alcune pagine o non debitamente compilata, assenza di "Liberatoria del Committente«, mancato invio del documento di identità personale del committente sottoscrittore della Liberatoria).

- **Il Responsabile del SUAP, in questo caso, ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli elementi mancanti. Nella comunicazione il responsabile darà atto altresì che l'irricevibilità della domanda non consente l'avvio del procedimento amministrativo, e che pertanto occorre presentare una nuova domanda di AUA.**

INAMMISSIBILITÀ

- Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato ad AIA.

CRITICITÀ PROCEDURA AUA

- Mancato coordinamento delle amministrazioni coinvolte sulle corrette modalità di applicazione del procedimento AUA
- Utilizzo di diversi modelli di istanza AUA (non è stato recepito da tutte le amministrazioni il modello unico nazionale)
- Utilizzo di modelli di istanza AUA incompleti
- I ritardi nella trasmissione delle istanze per AUA e delle successive comunicazioni

MANCATO RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 4, commi 1 e 3

Mancata comunicazione della data di protocollo dell'istanza per AUA presso il SUAP

NECESSARIA PER IL COMPUTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO



PROCEDURA

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- ✓ Verificata la completezza formale della domanda, il Responsabile del SUAP comunica *l'Avvio del procedimento* al richiedente (e, per conoscenza, a tutti i Soggetti coinvolti), stabilendo la modalità di gestione dello stesso ed il termine per la conclusione del procedimento

- ✓ La Comunicazione dell'avvio del procedimento è UNICA e di competenza esclusiva del SUAP.

- ✓ La Comunicazione di avvio del procedimento deve contenere le informazioni previste dall'art. 8 della legge 241/90
 - Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
 - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
 - 2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; (lettera introdotta dall'art. 5 della legge n. 15 del 2005)
 - c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; (lettera introdotta dall'art. 5 della legge n. 15 del 2005)
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
 - 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

PROCEDURA

Trasmissione telematica della domanda e degli allegati

A seguito di esito positivo della verifica formale della pratica:

- ❑ il SUAP provvede a trasmettere telematicamente la pratica **all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA)**

**Modalità di
trasmissione**

- ✓ La documentazione deve essere accompagnata da una **lettera protocollata e firmata dal responsabile SUAP o da un suo delegato**, che attesti l'avvenuto controllo formale dell'istanza e la data di ricezione telematica della pratica.
- ✓ I Comuni in delega o convenzionati con la Camera di Commercio si avvalgono, per la trasmissione, delle funzionalità informatiche presenti sulla piattaforma camerale.
- ✓ Prima della trasmissione telematica è importante verificare la dimensione informatica della documentazione. In caso di dimensione eccessiva, il SUAP dovrà provvedere a suddividere la documentazione in varie e-mail, indicando nell'oggetto che si tratta di un invio frazionato.
- ✓ Dalla nota di trasmissione devono evincersi chiaramente gli estremi di ricezione dell'istanza (**data e prot. di ingresso al SUAP**).

Rilascio del provvedimento

Il ruolo dell'Autorità Competente

- Acquisiti i pareri, l'A.C. predispose il provvedimento di AUA che viene adottato sotto forma di determina dirigenziale;
- Pubblica il provvedimento adottato sull'Albo Pretorio;
- Trasmette il provvedimento adottato ai SUAP per il rilascio definitivo dell'AUA.

L'AUA è quindi un provvedimento unico adottato dall'A.C., secondo le procedure di cui all'art. 4 del regolamento, comprensivo di tutti i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale

Rilascio del provvedimento

Il ruolo del SUAP

Il SUAP rilascia l'AUA adottata dalla Autorità Competente, nel caso questo sia l'unico titolo richiesto (art. 4 co. 7)

Il SUAP rilascia il provvedimento unico finale, comprensivo di AUA, nel caso siano richiesti anche altri titoli non compresi in AUA (art. 4 commi 4 e 5)